Prot. n. 48471 dell'11.05.2023

Direzione Provinciale di Benevento

UNIVERSITÀ *DEGLI* STUDI *DEL* SANNIO Benevento

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento, di seguito per brevità detta "Agenzia", con sede in 82100 Benevento, Via A. Moro, rappresentata dal Direttore Provinciale dott. Fernando Marotta,

e

Università degli Studi del Sannio di Benevento, di seguito per brevità detta "Università" o "UNISANNIO", con sede in Piazza Guerrazzi, 82100 Benevento, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Gerardo Canfora.

PREMESSO CHE

- l'UNISANNIO ha rappresentato all'Agenzia delle Entrate la necessità di offrire assistenza agli studenti stranieri dell'ateneo per il rilascio del codice fiscale e l'opportunità di prevedere, per tale finalità, un canale facilitato attraverso modalità telematiche;

RITENUTO CHE

- l'art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, tra i principi che guidano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, individua espressamente quelli della semplificazione dei rapporti con i contribuenti, mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali, e della facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili;
- in tale ottica, l'Agenzia ha sottoscritto con altri Atenei italiani analoghi Protocolli d'Intesa per la definizione di una procedura concordata per il rilascio del codice fiscale ad utenti internazionali dell'Ateneo che ne facciano richiesta attraverso le procedure interne;
- tale iniziativa ha dato riscontri positivi di gestione del servizio nei confronti di soggetti appena arrivati nel nostro paese per motivi di studio o di lavoro;
- pertanto, è interesse comune delle parti la sottoscrizione di un accordo per instaurare un canale facilitato per l'accesso ai servizi di assistenza fiscale da parte degli studenti e dei docenti/ricercatori provenienti dall'estero, in particolare, per l'ottenimento del codice fiscale;

VISTO

quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 rubricato "*Trasmissione e documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni*".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Assistenza per il rilascio del codice fiscale a studenti e docenti stranieri

UNISANNIO e l'Agenzia, per facilitare il rilascio del codice fiscale agli utenti internazionali dell'ateneo, promuovono una collaborazione reciproca per facilitare la compilazione, acquisizione e trasmissione all'Agenzia delle richieste di attribuzione del codice e la consegna del certificato ai richiedenti.

Art. 2 – Modalità operative per il rilascio del codice fiscale

Fermo restando la possibilità, per studenti, ricercatori e professori provenienti dall'estero, di richiedere l'attribuzione del codice fiscale presso le Autorità diplomatico-consolari all'estero, con le modalità chiarite dalla Circolare 2/E del 25 gennaio 2019, l'Università offre ai predetti soggetti, che non hanno già ottenuto il codice fiscale presso le suddette Autorità diplomati-consolari, la propria intermediazione con l'Agenzia delle Entrate, a titolo gratuito, al fine di consentirne l'attribuzione.

A) Lo studente, il ricercatore o il docente straniero consegna all'Università:

- il ***modello di richiesta di attribuzione del codice fiscale (denom. mod. AA4/8)***, in lingua italiana o inglese, fornito dall'Università e disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate[1], e allegato, in ogni caso, in entrambe le lingue, al presente accordo (**Allegati 1 e 2**), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, delegando alla presentazione l'Università previa compilazione dell'apposita sezione presente nel modello stesso;
- ***copia di un documento di identità*** in corso di validità. Sono ammessi soltanto i documenti di identità riconosciuti dalle autorità italiane ossia per i soggetti comunitari, la carta di identità del Paese di origine, mentre per i soggetti extra-comunitari il passaporto con relativo visto (quando prescritto) o il permesso di soggiorno. In caso di soggetti extracomunitari, per i quali è previsto l'obbligo di visto o permesso di soggiorno, l'Università si fa garante della regolare presenza sul territorio italiano dei richiedenti una volta giunti in Italia.

B) L'Università acquisisce il modello della domanda e la copia del documento e li trasmette telematicamente all'Agenzia tramite la seguente PEC: dp.Benevento@pce.agenziaentrate.it, o, eventualmente, solo nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei disservizi, direttamente all'ufficio territoriale a mano.

C) L'Agenzia attribuisce il codice fiscale richiesto (o, in ipotesi di richieste multiple, i codici fiscali richiesti) e stampa il relativo certificato trasmettendolo per PEC all'Università.

[1] Disponibile ai seguenti link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiestats_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8;
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiestats_cf/modello-e-istruzioni-cf-aaa4_8/aa48-inglese (per la versione inglese).

D) L'Università consegna i certificati di attribuzione del codice fiscale ricevuti ai soggetti richiedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

È prevista la possibilità, su richiesta dell'Università, per fronteggiare particolari necessità che potrebbero presentarsi in determinati periodi dell'anno, come ad es. il periodo di inizio dei corsi universitari, dell'apertura di uno sportello fisico temporaneo dedicato, presso l'Università, per uno o più giorni stabiliti della settimana, con personale dell'Agenzia e con il supporto di UNISANNIO.
Lo sportello potrà fornire assistenza agli studenti e personale docente e non docente stranieri dell'Università, oltre che per l'ottenimento del codice fiscale, per la registrazione dei contratti di locazione temporanea per il reperimento di un alloggio e per le ulteriori necessità di natura fiscale che si dovessero trovare ad affrontare.
Tale modalità, in ogni caso, potrà essere utilizzata solo a seguito di ulteriore specifico protocollo, da stipulare separatamente.

Per semplificazione, le suidicate fasi (A, B, C, D) di assistenza ed erogazione del servizio di rilascio del codice fiscale vengono rappresentate nel **flusso operativo** allegato al presente accordo **(All. 3)**.

Art. 3 – Attività di collaborazione

L'Agenzia e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare ulteriori forme di collaborazione, fruendo delle reciproche competenze, al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a nome e cognome dei sottoscrittori dell'accordo stesso, del personale che, in virtù del medesimo, fornirà supporto per le fasi di assistenza ed erogazione del servizio e degli studenti stranieri e docenti/ricercatori che richiedono l'attribuzione del codice fiscale. Il trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari autonomi del trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 e dal nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, le parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente

Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
- a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Le Parti provvederanno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali.

L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "*Responsabile del trattamento*" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente accordo.

I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per UNISANNIO, il responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@unisannio.it.

L'Agenzia autorizza UNISANNIO a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo.

Articolo 5 - Tutela della riservatezza

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente accordo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice.

I dati e le informazioni di cui sopra non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente accordo.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 6 – Durata

Il presente protocollo di intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di modifica annuale a fronte di sopraggiunte esigenze.

È fatta salva la possibilità di interromperlo, per volontà di una delle parti, da comunicarsi all'altra a mezzo PEC. Decorsi 10 giorni da tale comunicazione il presente protocollo cesserà di avere effetto.

Benevento, 11 maggio 2023

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
Il Rettore
Prof. Gerardo Canfora
(firmato digitalmente)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Direttore Provinciale
dott. Fernando Marotta
(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.